

LXXXIII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Omaggi — Congedi — Approvazione del progetto di legge per la leva di mare sui nati del 1868 — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885 » — Osservazioni del senatore Vitelleschi, e risposte del ministro di marina — Approvazione dei tre articoli del progetto — Adozione per alzata e seduta di altri due disegni di legge: 1. Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi; 2. Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città.

La seduta è aperta alle ore 3 e $\frac{1}{4}$.

Sono presenti i ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio: più tardi intervengono i ministri della guerra e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore comm. Lampertico, di un suo scritto intitolato: *La France et l'Italie*;

Il rettore della regia università di Parma, del 1° volume delle *Memorie e documenti per la storia della università di Parma nel medio evo*;

Il senatore commendator dott. Borelli, di due opuscoli intitolati, l'uno: *I Bovesani illustri* (libro 2°), e l'altro: *La questione dei sifilicomi*;

Il rettore della regia università di Bologna, della 1^a parte del 1° volume dell'opera: *De claris archigymnasii bononiensis professoribus*;

I prefetti di Forlì e di Catanzaro, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1887*.

PRESIDENTE. I senatori Longo e Chiavarina chiedono un congedo di un mese per motivi di salute e il senatore Corsini di 15 giorni per lo stesso motivo. Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge intitolato: « Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma », ma non essendo presenti l'onorevole relatore e il signor ministro dell'istruzione pubblica, invertiremo l'ordine del giorno procedendo alla discussione del secondo progetto posto all'ordine del giorno intitolato: « Leva di mare sui nati del 1868 ».

Approvazione del progetto di legge: « Leva di mare sui nati del 1868 » (N. 98).

PRESIDENTE. Prego uno dei signori segretari di leggere il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva di mare della classe 1868.

Il contingente di 1^a categoria, che dovrà da questa leva essere somministrato, è fissato a 3200 uomini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede di parlare, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 23 agosto 1885 » (N. 99).

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885 ».

Prego uno dei signori segretari di leggere il disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 99).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Si narra di uno scultore greco il quale ebbe un suo cavallo corretto da un ignorante passeggero. La leggenda dice che lo scultore accolse l'osservazione e che anche l'opera sua se ne avvantaggiò.

Io domando all'onorevole ministro della marina, che è la più riconosciuta competenza nella materia, di accogliere, con una longanimità analoga, per un profano qual io sono, alcune considerazioni che vorrei sottomettergli riguardo a questa legge. La quale nel suo complesso ha per iscopo di aumentare il personale della ma-

rina, cercandolo all'infuori dell'elemento che gli sarebbe omogeneo, non solo, ma diminuendo anche in quello, che pure avrebbe questa condizione favorevole, le esigenze finora mantenute dalla legge in riguardo all'esercizio pratico della navigazione.

Dal momento che ci è necessità di personale, necessità non ha legge e nessuno è miglior giudice del ministro e quindi evidentemente l'Ufficio centrale ha fatto buon viso e consigliato conseguentemente al Senato l'approvazione del progetto di legge.

Nè io farei osservazioni se non vi fossero nella relazione dell'onorevole ministro alcune parole le quali alludono ad una questione di principio.

Nella relazione si legge: « Non mi dilungherò a dimostrarvi come al servizio della regia marina nessun danno possa derivare dalla limitazione di tirocinio che vi propongo; basterà accennarvi che per i bisogni della marina da guerra oggidì più non occorrono uomini reclutati soltanto fra coloro che abbiano acquistato una grande pratica del mare, come richiedevansi, invece, al tempo delle flotte a vela e poi per le navi miste, ecc. ».

Ora, a mio avviso, quel che ha cambiato oggi nella marina è che con le navi a vapore non si richiede più la stessa attitudine che era indispensabile per governare le navi a vela. Ma non conviene scambiare queste attitudini speciali e secondarie con la principale comune a tutti i sistemi, quella di essere un uomo di mare.

Io credo sia più facile educare ed abituare un uomo di mare a maneggiare le vele se non lo ha mai fatto, che assuefare al mare chi non ha mai navigato, non che abituarlo a qualsiasi altra manovra marina.

Per me, nei marinai l'abitudine del mare è condizione essenziale e che costituisce il loro valore elementare come tali. E la qualità principale di un uomo che deve compiere una qualsiasi funzione sul mare è quella di trovarsi nel suo elemento.

Un uomo che deve compiere un ufficio qualsiasi su di una nave e che non è abituato al mare è, per me, la metà di un uomo. Onde è che queste parole della relazione mi hanno colpito e mi colpiscono tanto più in quanto che esse

sono il riflesso di un sistema che presiede a tutto l'ordinamento della nostra marina.

A mio avviso, i nostri ufficiali stanno troppo poco nel mare e ci vanno ad una età già troppo avanzata.

I nostri ufficiali cominciano ad andare in mare a 17 o 18 anni. A questa età, se non si è già uomo di mare non lo si diventa più. E poi quanto vi rimangono? Le esercitazioni ordinarie che essi fanno non avanzano di molto, come pratica di mare, quel che oggi nel mondo fa la più gran parte dei viaggiatori, i quali per avere viaggiato due o tre mesi in mare non pretendono perciò di essere considerati come marinai. Io mi sono sovente domandato perchè non si possano adottare da noi per la marina istituzioni corrispondenti a quelle che hanno già fatto buona prova in altri paesi, per le quali il giovane che si dedica a quella carriera viene mandato al mare all'età di 12 anni, e lo si lascia nel mare fino a che si famigliarizza con quello, riserbando a poi d'impartirgli quella parte d'istruzione che non può aversi che in terra: ma assicurandosi prima di occuparsi del suo perfezionamento che esso sia un marinaio.

I nostri marinai non viaggiano da giovani e viaggiano poco adulti. E per questo riguardo io sono sempre rimasto un po' freddo agli entusiasmi per le grandi navi. Per me, le grandi navi tendono a diminuire la navigazione perchè fanno diminuire il numero delle navi, e perchè esse stesse non sono adatte a navigare. E perciò col sistema delle grandi navi i marinai navigano meno.

Io ho una convinzione istintiva ma profonda che l'armata di mare è fatta da buoni marinai come l'esercito è fatto da buoni soldati.

Ho certamente grande fiducia negli armamenti, e ritengo che, quando ci sono buoni marinai e buoni soldati, gli armamenti abbiano una grande importanza; ma, per me, prima condizione di una buona armata e di un buon esercito è la buona stoffa, permettetemi la parola, dell'uomo e l'uomo di mare si fa sul mare. Io non accetto la teoria *des gros bataillons* che col beneficio dell'inventario.

I marinai o nascono o si fanno, a differenza dei poeti i quali nascono solamente.

I marinai si possono anche fare, ma alla sola condizione che i giovani siano messi sul mare

ad un'età molto giovanile, e vi restino fino a che sieno divenuti tali.

Questa considerazione mi apre la via ad esporre alcuni pensieri che io sottometto all'onorevole ministro della marina, in riguardo al reclutamento della nostra marina. E prima di tutto noi abbiamo un lungo tratto o piuttosto lunghi tratti di coste marittime dove i buoni marinai non fanno difetto.

E quindi comincerò dal domandare all'onorevole ministro se non sarebbe meglio, invece di cercare dentro terra, di compulsare meglio le regioni marittime, affinchè ci diano una maggiore quantità di marinai.

Ma l'idea che io voleva sottoporre più particolarmente è un'idea che ho visto assai vantaggiosamente applicata altrove e che da noi viene suggerita dai principî più ovvi dell'economia politica oggi in grande voga e che consiste nel fare assegnamento sopra la legge naturale ed immancabile della offerta e della domanda.

Noi da un lato abbiamo una domanda di marinai e dall'altro una grande offerta di fanciulli. Ne abbiamo tanti che i nostri orfanotrofi e i nostri collegi per i poveri ne ridondano in tutte le città. E malgrado ciò l'onor. presidente del Consiglio ha sentito il dovere di venire ufficialmente in soccorso dell'infanzia abbandonata. Se si potesse conoscere nel momento che parliamo quanti sono in Italia i fanciulli orfani o abbandonati, ai quali si cerca modo di dare un avviamento alla vita, avviamento sempre difficile a trovare loro perchè gli istituti che vi provvedono male possono sostenere il paragone e la concorrenza delle industrie stabilite, si vedrebbe di quanto quel numero avanza la domanda della marina per il suo personale. Ora, se il personale manca, perchè non farne? e perchè non farne con gli elementi nei quali di un individuo o inutile o pericoloso si può fare al tempo stesso un marinaio e un onest'uomo? Chi è meglio disposto di loro?

Ognuno di noi conosce la buona prova che questo sistema di educare i giovanetti per farne dei mozzini ha fatto nel paese, che, in questa materia, è maestro di coloro che sanno. E quindi raccomando caldamente al ministro perchè voglia studiare se in quella massa di fanciulli, alla quale ho fatto allusione, che la sorte getta in un incerto avvenire, ed ai quali si può

dare quell'indirizzo che si vuole, ed ai quali non è sempre facile di trovarne una migliore in un paese come il nostro, il di cui avvenire è principalmente nella marina, non possano trovarsi degli ottimi elementi per renderla più poderosa per quantità e per qualità. Essi dovrebbero essere scelti con un certo criterio di disposizioni e di condizioni di salute rispondenti allo scopo, ma con la condizione che fossero esclusivamente educati alla vita di mare.

Io sottometto queste poche idee al ministro della marina, che spero vorrà accoglierle con benevolenza, malgrado la mia nessuna competenza in materia.

E giacchè ho la parola, domanderò al signor ministro una spiegazione di tutt'altro soggetto perchè se n'è discusso nell'Ufficio centrale, dal quale si desiderava, su questo proposito, un qualche chiarimento.

Si è rilevato che per questa legge il ministro della marina, avendo ricorso alla leva di terra, potrà ottenere 200 uomini dalla leva ordinaria e 1000 dalla legge.

Ora si è altresì osservato che, secondo l'impostamento del bilancio, egli ha fatto assegnamento sopra 2200 uomini e siccome tanto lo impostamento, quanto l'effetto della legge, sono per l'anno prossimo, sarei grato all'onorevole ministro se volesse spiegare in qual modo sarà colmata questa differenza.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Le osservazioni presentate dall'onor. Vitelleschi, le quali sono dettate dal grande amore che esso ha per il progresso della nostra marina militare, meritano la più grande considerazione.

Egli ha rilevato come nella relazione ministeriale che precede questo progetto di legge si osservi, che nella marina a vapore moderna non siano più necessari gli equipaggi formati esclusivamente di gente abituata alla vita di mare e che quindi si può ricorrere ad altri elementi, non forniti di questa qualità essenziale.

L'onor. senatore non divide questa opinione e crede sempre preferibili gli equipaggi formati di individui abituati alla vita del mare, e ciò anche per le specialità richieste dalle esigenze moderne, come fuochisti, macchinisti, ecc.

Io non sono alieno dal consentire in gran parte nell'opinione dell'onor. Vitelleschi, ma posso osservare che per alcune specialità sarebbe difficile il reclutarle esclusivamente fra la gente di mare. Per talune di queste specialità occorre un certo grado d'istruzione, una certa apertura di mente per imparare gli elementi di aritmetica e geometria, e sarebbe difficile reclutare in numero sufficiente questo personale esclusivamente fra la gente dedita alla navigazione.

Ma, come osservò l'onor. senatore, possiamo lasciare da parte questo lato teorico della questione, ed allora ci troviamo perfettamente di accordo, poichè egli osservò che necessità non ha legge. Essendo pur troppo dimostrato che la nostra marina mercantile non può più fornire personale sufficiente per la marina militare, dopo lo sviluppo che questa ha preso, si impone a noi la necessità di ricorrere ad elementi che non abbiano tutte le qualità marittime; e questo è appunto lo scopo che hanno di mira le due leggi che sono avanti al Senato.

La prima legge, che modifica quella vigente sulla leva marittima, ha per iscopo di aumentare il numero degli uomini soggetti a questa leva e quindi è meno rigorosa nel prescrivere i requisiti che devono avere i giovani per far parte della leva marittima. In tale modo si sarà sicuri di far cadere nella leva marittima tutti quelli che in un modo qualunque hanno una qualche attitudine al servizio marittimo; ma purtuttavia il contingente annuo che si avrà dalla leva marittima non sarà sufficiente ai bisogni attuali della nostra marina militare. Di qui la necessità di ricorrere ad un supplemento che copra questa deficienza, e per questo supplemento molto limitato bisogna contentarsi di uomini che non hanno alcuna attitudine al mare.

Come si vede, ci troviamo di fronte ad una necessità e bisogna subirla con tutti i suoi inconvenienti, ma non bisogna nemmeno esagerare tali inconvenienti: abbiamo gli esempi di nazioni vicine.

La Francia ha avuto sempre un assetto marittimo grandioso, non in confronto collo sviluppo della sua marina mercantile, la quale ha sempre ricorso su larga scala agli elementi terrestri.

Noi nel passato avevamo il Corpo reale navi o fanteria marina, il quale era reclutato da

gente dentro terra. Ora questo Corpo forniva dei distaccamenti a bordo delle navi, e ciò nei tempi delle navi a vela.

Quindi io credo che un contingente di terra ridotto a così piccole proporzioni, come quello che avremo noi, non potrà produrre inconvenienti, tanto più che vi saranno molti servizi di terra ai quali potranno applicarsi quelli che avranno meno attitudine alla vita di bordo, ed essi potranno servire negli arsenali per la difesa delle coste, od altro.

L'onor. senatore Vitelleschi desidera che si dia un notevole sviluppo alle scuole dei mozzi, poichè in tale modo la nostra marina militare, anche ora che la marina mercantile non le fornisce personale sufficiente, potrebbe avere i suoi equipaggi composti di gente che avrebbe l'attitudine alla vita del mare.

Noi abbiamo gli arruolamenti dei mozzi, ed in questi ultimi tempi si diede più sviluppo a questi arruolamenti.

Il personale della bassa forza della marina militare inglese proviene oramai quasi esclusivamente dai mozzi che hanno preso arruolamenti volontari, e certo quel personale è ottimo, ma non bisogna nascondersi che se volessimo ricorrere esclusivamente a questo metodo, cui la marina inglese deve i suoi equipaggi, che sono i primi del mondo, dovremmo andare incontro ad una forte spesa. Ed invero si tratterebbe di ottenere dagli arruolamenti volontari ben 18,000 uomini in tempo di pace; e bisognerebbe poi provvedere al caso di guerra, poichè non vi sarebbe più alcuna classe istruita da richiamare.

Pertanto io credo che il nostro sistema misto si adatti perfettamente alle condizioni delle nostre finanze, e non possiamo che contentarci di aumentare in questo sistema la proporzione degli arruolamenti volontari diminuendo per contrario il contingente di leva. Difatti nella nostra marina tutti i macchinisti, e parecchi fuochisti, sono di già volontari.

L'onor. Vitelleschi ha detto che egli non comprende come si potrà arrivare ad aumentare il Corpo reale equipaggi di 2200 nel prossimo bilancio 1889-90.

Ora la condizione è questa.

Noi colla leva dell'anno venturo avremo dalla categoria marittima 700 uomini di più.

Difatti la classe che sarà congedata sarà di

2500 uomini, quella che chiameremo sarà di di 3200; avremo così un vantaggio di 700 uomini.

Il contingente della leva di terra sarà di 1000 uomini, in guisa che nel prossimo anno avremo un aumento nel Corpo reale equipaggi di 1700 uomini. Per arrivare ai 2200 di aumento previsto nel bilancio si calcola nell'aumento degli arruolamenti volontari, e siamo certi di raggiungere e sorpassare anche la cifra di 14,600 uomini, prevista come una media nel bilancio.

Difatti già al giorno d'oggi la forza del Corpo reale equipaggi è di 13,300 uomini circa; coi 1700 di più che avremo pel fatto dei nuovi contingenti di leva arriveremo a 15,000 uomini, più l'aumento dei volontari.

Con questo credo di avere dato le spiegazioni che desiderava l'onor. Vitelleschi riguardo a questa legge. Ma egli poi incidentalmente ha parlato anche dell'educazione dei nostri ufficiali di marina ed anche per questi vorrebbe che si desse più importanza a che si abituassero fin da giovani alla vita del mare.

L'onor. Vitelleschi ha detto che i nostri ufficiali vanno in mare per la prima volta a diciassette anni.

Veramente vanno prima, perchè, siccome noi li prendiamo nel collegio dai 13 ai 15 anni, e durante la loro permanenza al collegio fanno tutti gli anni una campagna in mare di 3 mesi, così prima di 16 anni cominciano tutti ad abituarsi alla vita del mare.

Ora questo nostro sistema misto di collegio a terra e di imbarco annuale, in vigore da molti anni, ha dato buoni risultati; era il sistema delle antiche marine provinciali dell'Italia, cioè della marina sarda e della marina napoletana.

Ora la difficoltà dell'organizzazione dei nostri collegi navali è stata appunto questa: il desiderio, cioè, che noi abbiamo che i nostri futuri ufficiali entrino nei collegi molto giovani, e quindi si è dovuto sempre transigere sopra la istruzione che si richiede.

Sarebbe molto più economico e più facile prenderli ad una età maggiore ed esigere maggiore istruzione, perchè le scuole ci sono in Italia, ed in grado di dare quella parte dell'istruzione generale che si richiede pei nostri ufficiali di marina.

In Francia, per esempio, si ammettono alla scuola navale dei giovani che già posseggono

molta istruzione, specialmente per la parte matematica; dimodochè in Francia i corsi della scuola navale durano solo due anni; ma per contro questi giovani sono ammessi a quella scuola in età più avanzata che da noi.

Noi appunto, perchè si è sempre avuto il desiderio di abituarli più giovani alla vita di mare, si prendono più giovani con meno istruzione, ma si imbarcano subito.

Sotto questo rapporto, se non si è ancora ottenuto tutto quello che desidera l'onorevole Vitelleschi, credo che non siamo lontani dal suo ordine di idee più di molte altre marine.

Non bisogna poi nemmeno esagerare questa difficoltà di abituarsi alla vita di mare.

Certo la marina francese ha dato valentissimi ufficiali con questo sistema di antichissima data, di prenderli cioè un po' più vecchi che da noi. Non fanno nemmeno la campagna annuale, fanno invece due anni filati di scuola. Si imbarcano sul vascello a Brest: ma è lo stesso che fossero in terra, perchè questo vascello non naviga, quindi è una vera caserma.

Egli è certo che in Francia non mancano ufficiali valenti di marina; basta citare l'ammiraglio Courbet, valentissimo, il quale è entrato in quella marina ad età anche più avanzata della comune, poichè egli era uscito dalla scuola politecnica ed è entrato nella marina francese credo a 21 anni.

Anzi in Francia tutti gli anni si prende un certo numero di ufficiali che escono dalle scuole politecniche. Quindi io credo che il nostro sistema soddisfi abbastanza alle esigenze del servizio marittimo.

Ciononostante io non mancherò di tener conto e prendere in esame le idee svolte dall'onorevole Vitelleschi e vedere se nel senso da lui desiderato, di avere uomini che dimostrino molta attitudine alla vita del mare, si possa fare qualche cosa.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Mi piace che l'onorevole ministro abbia riconosciuto come nelle mie parole non vi era nessun appunto a questa legge, che anzi io ne riconosceva la necessità.

Le mie parole riguardano a tutto un complesso di disposizioni che costituiscono l'insieme dell'ordinamento della nostra marina. Ed io

son grato all'onorevole Brin di averle così cortesemente accolte.

L'onorevole ministro ha riconosciuto la buona prova fatta dai mozzini in Inghilterra. Egli qualifica questo sistema come un sistema di volontari. E come tale egli fa osservare come riesca molto dispendioso.

Nel sistema che io propongo, cioè d'indirizzare alla marina una parte dei fanciulli, dei quali prendono cura le pubbliche Amministrazioni, perchè poveri orfani o abbandonati, gli arruolati sarebbero bensì volontari nel senso che non potrebbero violentarsi a restare nel servizio se non piacesse loro: ma la verità è che non sarebbero più liberi di quello che non lo sia ogni uomo che abbia scelto un mestiere fin dall'infanzia, cioè non più liberi di chiunque sceglie un cibo per la buonissima ragione che non ha altro da mangiare. Inoltre noi già spendiamo, allevando nei vari ospizi ed orfanotrofi d'Italia, un gran numero di ragazzi ad apprendere un'arte, un mestiere, al quale spese volte neppure riescono.

Non sarebbe invece una vera saggia economia con quella stessa spesa provvedere a un vero bisogno dello Stato, facendo al tempo stesso della carità e della sana politica?

Non si potrebbero istituire nei principali centri marittimi alcuni di questi istituti con lo scopo di educare parte di questi ragazzi alla vita di mare? Non si potrebbe incominciare la loro educazione imbarcandoli giovanissimi; e, siccome il marinaio di bassa forza non ha bisogno di grande istruzione, non potrebbe in quel periodo di navigazione bastare loro l'istruzione che potrebbe compartirsi loro a bordo? Dopo un certo tempo di navigazione dovrebbe farsi una cernita; quelli che fanno buona riuscita dovrebbero completare la loro educazione di marinai, gli altri si rimanderebbero agli ospizi; ed avrebbero, se non altro, fatto acquisto di una buona dose di salute e acquistata l'abitudine della disciplina.

Io non dubito che in questa categoria di fanciulli si potrebbe trovare per la marina quel complemento di personale di cui abbisogna l'onorevole ministro e che egli cerca invece nella leva di terra, ma con questa differenza che mentre nella leva di terra egli raccoglierà una quantità di non-valori, con questo sistema invece si potrebbero riempire i quadri con gio-

vani già pratici del mare ossia con veri e reali valori e della migliore specie.

Lo stesso io dico per gli ufficiali. Io credo, che i nostri giovani che si dedicano alla marina dovrebbero prima di tutto imbarcarsi, anzichè vegetare negl'istituti e nei collegi. Quel che perderebbero in letteratura guadagnerebbero in attitudine pel loro mestiere. Dopo uno o due anni di navigazione, a quell'età, potrebbero benissimo riprendersi negli studi. Gli studi si riprendono anche con un ritardo di uno o due anni, ma le attitudini del corpo a certe speciali professioni non si acquistano che alla prima età.

Questo han fatto gl'Inglesi con i loro *mid-shipmen* dai quali essi hanno tratto tutti quei giganti con i quali si sono assicurati il dominio del mare.

L'onorevole ministro mi citava l'ammiraglio Courbet. La natura umana è così pieghevole e feconda che non c'è sistema erroneo che non abbia dato un qualche buono risultato.

Si può quindi fare un ammiraglio Courbet, con quel sistema, ma non una razza di marinai.

Ora, noi col nostro paese essenzialmente marittimo, colle nostre tradizioni marinesche, dobbiamo essere un paese di marinai.

Se non lo sono i Tedeschi, i Francesi, fino ad un certo punto lo si capisce perchè sono nazioni essenzialmente continentali; ma noi peninsulari e che abbiamo tanta costiera marittima non dobbiamo trascurare nulla che valga a mantenere la nostra attitudine alla marineria al livello della importanza che questa ha per noi.

Ringrazio l'onor. ministro delle cortesie parole con le quali ha risposto e sono ben lieto che egli abbia detto che vorrà dare un pensiero a queste mie poche considerazioni.

PRESIDENTE. Se niun altro domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Prego uno dei signori senatori segretari di dar lettura dell'art. 1.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA, legge:

Art. 1.

Agli articoli 3, 49, 55, 57, 62, 65, 70, 75, 79, 84, 85, 86, 88, 96, 97, 98, 129 e 130 del

testo unico delle leggi per la leva di mare, approvato col regio decreto 28 agosto 1885, n. 3338, sono sostituiti quelli seguenti:

Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

2. Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

5. Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di età abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino iscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici, di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati, debitamente riconosciuti e autorizzati.

Art. 49. I Consigli di leva suppliscono gl'iscritti della 1^a categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3^a categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1^a categoria altrettanti iscritti della 2^a finchè il contingente della 1^a categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della 1ª.

Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli iscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla 1ª categoria.

Art. 55. È esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'iscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70º anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70º anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili, orfane di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'iscritti prendono parte.

Art. 57. È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1. Se militare marittimo, appartenga tuttavia al Corpo reale equipaggi;
2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;
3. Non si trovi in servizio con la qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
4. Non sia arruolato nel Corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;
5. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

Art. 65. Il militare del Corpo reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 62 di questa legge.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

Il passaggio alla terza categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 59 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 57 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verificasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

Il passaggio alla terza categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Art. 70. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere concorso alla leva;
3. Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge;
4. Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione è fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;
5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari co-

muni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 75. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo;
2. Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età, eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole;
3. Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;
4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da tribunali ordinari, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70;
6. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuti gli obblighi che la legge impone agl'iscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per la scuola di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

Art. 79. È ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di età; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potrà eccedere le L. 2500.

Art. 84. L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1^a categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1^a categoria; essa è, a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

Art. 85. Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'Accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'età di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

Contraggono la ferma di quattro anni gli iscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel Corpo reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel Corpo reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva, sarà determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al Corpo reale equipaggi.

Art. 86. Compiuta la ferma, tutti i militari di 1^a categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al Corpo reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

I militari di 1^a categoria del contingente di terra assegnato alla marina rimangono ascritti al Corpo reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

Gli uomini di 2^a categoria restano ascritti al Corpo reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

Art. 88. Il militare in congedo può, dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè non oltrepassi l'età di 35 anni, ma il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Non potrà essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Art. 96. Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata col regolamento per la esecuzione della presente legge:

1. I sottufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassato l'età di 45 anni;

2. Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;

3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1^a classe, dopo compiuta la loro ferma.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1^a classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialità ad una seconda.

Art. 97. Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, è di L. 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al ministro della marina di ammettere al godimento del premio della prima rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di prima classe.

È pure in facoltà del ministro della marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di L. 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di 1^a classe, i quali ne facciano domanda.

All'atto della prima rafferma, il sottufficiale avrà diritto ad un assegno di L. 100, che sarà iscritto a favore della sua massa individuale.

Art. 98. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

1. I militari che abbiano compiuto una o più rafferme con premio;

2. I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino già in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.

Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, col carcere estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1^a categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 130. I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1^a categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3^a categoria.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla

assegnazione alla 3^a categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3^a categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 2.

I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

Essi potranno però essere ammessi, se ne abbiano i requisiti, alla rafferma con premio dopo compiuti sei anni di servizio.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva di mare, coordinandolo con le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei tre progetti di legge: 1. « Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi » (N. 100); 2. « Maggiore spesa di L. 67,000 dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e Museo geologico e del Museo agrario di Roma » (N. 109); 3. « Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città » (N. 110).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del progetto di legge: « Concorso della leva di

terra all'aumento del Corpo reale equipaggi».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 100).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

Oltre a coloro che sono soggetti alla leva marittima, potrà anche essere assegnata al servizio della regia marina militare una parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1.60.

Il numero degli uomini da somministrarsi da questo contingente alla regia marina sarà fissato con la legge annuale per la chiamata della leva di terra.

(Approvato.)

Art. 2.

Gli uomini del contingente di 1ª categoria della leva di terra, assegnati al Corpo reale equipaggi, vi restano ascritti fintantochè la rispettiva loro classe di leva faccia parte dell'esercito permanente.

In tempo di pace essi passano tre anni sotto le armi e gli anni rimanenti in congedo illimitato; quindi sono trasferiti alla milizia mobile e alla territoriale con la stessa loro classe di leva.

Possono però essere riammessi sotto le armi nel Corpo reale equipaggi a norma dell'art. 88 della legge sulla leva marittima.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a comprendere e coordinare le disposizioni della presente legge nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito che sarà pub-

blicato in applicazione dell'art. 2 della legge 8 marzo 1888, n. 5249 (serie 3ª).

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

Art. 4.

In conseguenza del disposto all'art. 1 il contingente di 1ª categoria sulla classe 1868 della leva di terra è aumentato di 1000 uomini.

(Approvato.)

PRESIDENTE. L'intera legge sarà poi insieme colle altre sottoposta a scrutinio segreto.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Io pregherei il Senato di volere discutere il progetto di legge che porta il numero 5 dell'ordine del giorno, essendo incaricato di rappresentare il mio collega ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie alla proposta dell'onorevole ministro della marina, l'ordine del giorno rimane invertito e si procede alla discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di L. 67 mila dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e Museo geologico e del Museo agrario di Roma ».

Prego uno dei senatori segretari di volerne dar lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

In aggiunta alla spesa approvata con la legge 1º giugno 1882, n. 797, è autorizzata quella di lire *sessantasettemila* (lire 67,000) e relativi interessi decorrendi dal 1º agosto 1887, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo dell'esercizio finanziario 1887-88 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio, pel pagamento da farsi all'impresa Basevi, ai termini e nei modi stabiliti coll'atto di transazione, stipulato in Roma il 10 giugno 1887 fra detto Ministero e l'inge-

gnere Ettore Basevi, allegato alla presente legge.

La somma all'uopo occorrente verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel suindicato esercizio finanziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare ed essendo il disegno di legge composto di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del disegno di legge: « Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città ».

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 110).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 231,410 occorrente per acquistare la casa descritta nell'annessa perizia di proprietà della signora donna Barbara Melzi, e per eseguirsi alcuni lavori di adattamento in servizio degli istituti d'istruzione superiore in Milano.

(Approvato).

Art. 2.

Tale spesa verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione, e ripartita:

| | | | |
|--------|--------|-----------------------------|---------|
| per L. | 37,812 | nel bilancio dell'esercizio | 1888-89 |
| » | 32,490 | » | » |
| » | 31,356 | » | » |
| » | 30,220 | » | » |
| | | | 1889-90 |
| | | | 1890-91 |
| | | | 1891-92 |

per L. 29,086 nel bilancio dell'esercizio 1892-93

» 27,950 » » 1893-94

» 26,815 » » 1894-95

» 15,681 » » 1895-96

L. 231,410 in totale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato in altra seduta allo scrutinio segreto insieme agli altri.

Rimarrebbe ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge sulla « Istituzione di una scuola di ginnastica in Roma »; ma non essendo presente il relatore, la discussione non può aver luogo, epperò è esaurito l'ordine del giorno.

Leggo l'ordine del giorno per domani e per posdomani alle ore 4 pom:

Domani, riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge relativo alla concessione della naturalità italiana a Francesco e Luigi Teodoro Kossuth;

Per la seduta pubblica di dopodomani:

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Leva di mare sui nati nel 1868;

Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1885;

Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi;

Maggiore spesa di L. 67,000 dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex-convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e Museo geologico e del Museo agrario di Roma;

Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del regio decreto 10 febbraio 1888, n. 5189, sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 5 pom.).